



ATTO N. 1208/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore Presidente Valerio Mancini

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del R.I.


SUL LA

Proposta di legge
recante il seguente titolo:

“Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria”

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 23 luglio 2024

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 5 agosto 2024




COMUNICAZIONE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 20 marzo 2024 ha concluso l'esame, in sede referente, dell'atto n. 1208 (**Proposta di legge** concernente "Disciplina dei percorsi della ceramica artistica").

A tal fine nella suddetta seduta ha esaminato gli articoli, ha approvato gli emendamenti, e ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000.

Nella seduta tenutasi il 23 luglio 2024, la II Commissione:


- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (nota prot. n. 20240005446 del 23 luglio 2024), con la quale, ai fini della verifica della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2/2000, n. 13, si rende necessario che la Commissione proceda ad emendare l'articolo 8 della proposta di legge (Norma finanziaria);
- ha approvato l'emendamento presentato con nota prot. n. 20240005456 del 23 luglio 2024 riguardante l'articolo 8 dell'atto in esame;
- ha chiesto nuovamente alla struttura competente la verifica della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2000;
- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (nota prot. n. 20240005460 del 23 luglio 2024), in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella medesima seduta, nonché dell'allegata Relazione tecnica verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000;
- ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sull'ATTO 1208 come riformulato recante il



seguente titolo: “Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria” corredato della relazione tecnica di cui alla nota prot. n. 20240005460 del 23 luglio 2024.

La Commissione ha deciso altresì, di autorizzare, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, lo svolgimento orale della relazione e di incaricare il Presidente Valerio Mancini di riferire in aula.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal primo periodo del comma 6 dell’articolo 49 della l.r. n. 13 del 2000, si chiede che l’atto venga iscritto all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge, originariamente di iniziativa del Consigliere Peppucci, concernente: “Disciplina dei percorsi della ceramica artistica”, depositata all’Assemblea legislativa in data 1 febbraio 2022 e assegnata in pari data, in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente e in sede consultiva, alla III Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1208);

PRESO ATTO che la proposta di legge è stata successivamente sottoscritta dai Consiglieri Bettarelli, Pace, Mancini, Bianconi, Castellari, De Luca, Pastorelli, Puletti, Rondini e Fioroni;

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione e approvazione dell’Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

ATTESO che la II Commissione ha espletato sull’atto medesimo in data 1 dicembre 2023 una audizione dei soggetti individuati dalla Commissione medesima;

ATTESO altresì che per il parere consultivo di competenza della III Commissione consiliare permanente si procede ai sensi del comma 7 quinquies dell’articolo 18 del Regolamento interno;

VISTO il parere del Consiglio delle autonomie Locali, nota prot. n. 20210001361 del 23 febbraio 2021;

VISTI gli emendamenti presentati in II Commissione Consiliare permanente e approvati dalla Commissione medesima nella seduta del 20 marzo 2024;

ATTESO che la proposta di legge, a seguito degli emendamenti approvati, reca, dunque, il seguente titolo: “Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria”;

VISTO altresì che la II Commissione Consiliare permanente, nella seduta tenutasi il 20 marzo 2024, ha richiesto alla struttura competente dell’Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall’articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

VISTA la nota prot. n. 20240005446 del 23 luglio 2024 sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. con la quale si rappresenta la possibilità di vistare la relazione tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n.13/2000 s.m.i., a condizione che la



copertura finanziaria dei nuovi oneri sia determinata mediante l'utilizzo di appositi accantonamenti iscritti nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Titolo 1 Spese correnti;

VISTO l'emendamento presentato in data 23 luglio 2024 (prot. n. 20240005456) all'articolo 8, della proposta di legge, ed approvato dalla Commissione in pari data;

VISTO altresì che la II Commissione Consiliare permanente, sempre nella seduta tenutasi il 23 luglio 2024, ha nuovamente richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della l.r. n. 13 del 2000;

VISTA la nota protocollo n. 20240005460 del 23 luglio 2024 a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., in risposta alla richiesta della II Commissione Consiliare permanente, nella parte conclusiva in cui si legge:


“esaminato l'atto in oggetto, si allega la relazione tecnica verificata positivamente (Allegato 1), vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i.”

VISTO in particolare il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000, il quale recita: *“A seguito della verifica di cui al comma 2, la relazione tecnica o l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 48, comma 6, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge.”*;

VISTA la proposta di legge (ATTO N. 1208) come emendata dalla Commissione, composta da n. 8 articoli, approvati dalla II Commissione Consiliare permanente, nonché la relazione tecnica a corredo dell'ATTO medesimo, verificata positivamente e vistata ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e s.m.i.;

UDITA la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno dal Presidente Valerio Mancini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);



VISTA la legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità);

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi “ceramica artistica e tradizionale” e “ceramica di qualità”);

VISTA la legge regionale 28 giugno 2024, n. 9 (Variazione bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria));

VISTA la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale);

VISTA la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato);


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell’Assemblea legislativa;


con votazione sugli articoli, nonché con votazione finale, sull’intera legge, che ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: “Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria”, composta di n. 8 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BETTARELLI, PACE, MANCINI, BIANCONI, CASTELLARI, DE LUCA, PASTORELLI, PULETTI, RONDINI e FIORONI	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art.1 (Oggetto e finalità)	Art.1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione promuove, mediante l'istituzione degli itinerari della ceramica artistica , la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità) e dal decreto ministeriale 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualità").	1. La Regione promuove, mediante l'istituzione di appositi itinerari , la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità) e dal decreto ministeriale 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualità").
2. Gli itinerari previsti dal comma 1 assumono la denominazione di percorsi della ceramica artistica della Regione Umbria , di seguito denominati "percorsi".	2. Gli itinerari previsti dal comma 1 assumono la denominazione di percorsi della ceramica in Umbria , di seguito denominati "percorsi".
	3. La Regione promuove e valorizza i percorsi nell'ambito degli atti di programmazione turistica, nonché di progetti, azioni, modalità e criteri di intervento, individuati in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) e degli articoli 31 e 32 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato).
Art. 2 (Definizione dei percorsi della ceramica artistica)	Art. 2 (Definizione dei percorsi della ceramica in Umbria)
1. I percorsi sono costituiti dagli	1. I percorsi sono costituiti dagli




<p>itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della Regione Umbria, caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica artistica. I percorsi possono interessare i territori di più Comuni di antica tradizione ceramica.</p>	<p>itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi dell'Umbria, caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica e possono interessare i territori di più Comuni.</p>
<p>2. I percorsi mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica predisposto dai Comuni territorialmente competenti, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 , i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea.</p>	<p>2. I percorsi mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui alla l.r. 4/2013, i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea. Il progetto di cui al presente comma è predisposto dai Comuni in forma singola o associata nell'ambito dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'articolo 3.</p>
<p>3. Fanno parte dei percorsi le infrastrutture di servizio, gli esercizi artigianali, le attività economiche ed i luoghi di interesse funzionali o complementari ai percorsi di valorizzazione.</p>	<p>3. idem</p>
<p>Art. 3 (Istituzione e riconoscimento dei percorsi)</p>	<p>Art. 3 (Istituzione e riconoscimento dei percorsi)</p>
<p>1. L'istituzione dei percorsi avviene su iniziativa dei Comuni territorialmente competenti.</p>	<p>1. L'istituzione dei percorsi può avvenire per iniziativa dei Comuni, in forma singola o associata, su cui insistono i percorsi di cui all'articolo 2.</p>
<p>2. Il riconoscimento dei percorsi è avviato con istanza presentata alla</p>	<p>2. Il riconoscimento dei percorsi è avviato con istanza presentata alla</p>




<p>Giunta regionale dai Comuni interessati secondo le modalità contenute nel regolamento previsto all'articolo 6. La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica artistica con propria deliberazione.</p>	<p>Giunta regionale dai Comuni interessati secondo le modalità contenute nel regolamento previsto dall'articolo 6. La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica con propria deliberazione. L'istanza è subordinata alla condizione che il percorso attraversi almeno il territorio di un Comune ricompreso nelle zone di affermata tradizione ceramica di cui alla l. 188/1990.</p>
<p>Art. 4 (Contributi)</p>	<p>Art. 4 (Contributi)</p>
<p>1. La Regione concorre con i soggetti pubblici e privati a realizzare le finalità previste dalla presente legge, erogando nei limiti delle risorse previste all'articolo 8 i contributi economici ai Comuni territorialmente competenti per i seguenti tipi di intervento, valutati con priorità decrescente:</p> <p>a) la realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi individuati sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento previsto all'articolo 6;</p> <p>b) la realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale, in sinergia con il sistema turistico locale;</p> <p>c) la realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale ed i progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;</p> <p>d) il sostegno dell'azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.</p>	<p>1. La Regione per realizzare le finalità previste dalla presente legge, concede nei limiti delle risorse previste all'articolo 8, contributi economici ai Comuni che hanno presentato istanza di riconoscimento del percorso di cui all'articolo 3, comma 2, per i seguenti tipi di intervento:</p> <p>a) realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento previsto all'articolo 6;</p> <p>b) realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale;</p> <p>c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale e di progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;</p> <p>d) sostegno all'azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.</p>



<p>2. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".</p>	<p>2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativamente all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6.</p>
<p>3. I contributi erogati in attuazione del presente articolo non sono cumulabili con le agevolazioni ed i contributi previsti per lo stesso progetto ed intervento, a valere su analoghe risorse comunitarie, statali e regionali.</p>	<p>3. soppresso</p>
<p>Art. 5 (Revoca dei contributi economici)</p>	<p>Art. 5 (Revoca dei contributi)</p>
<p>1. I contributi economici erogati in attuazione dell'articolo 4 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità contenute nel regolamento previsto all'articolo 6 nei seguenti casi: a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso; b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1; c) omessa rendicontazione delle spese ovvero irregolarità delle spese documentate.</p>	<p>1. idem idem idem idem</p>
<p>Art. 6 (Regolamento)</p>	<p>Art. 6 (Regolamento di attuazione)</p>
<p>1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che disciplina: a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento dei percorsi;</p>	<p>1. idem idem</p>



<p>b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati per l'istanza di riconoscimento;</p> <p>c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni per la sussistenza del riconoscimento del percorso;</p> <p>d) le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 4, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;</p> <p>e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;</p> <p>f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica dei percorsi.</p>	<p>b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati ai sensi dell'articolo 2, necessari per l'istanza di riconoscimento;</p> <p>c) idem</p> <p>d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, nonché le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi stessi, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;</p> <p>e) idem</p> <p>f) idem</p>
<p>Art. 7 (Monitoraggio e valutazione)</p>	<p>Art. 7 (Clausola valutativa)</p>
<p>1. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'utilizzo delle risorse erogate, l'elenco dei percorsi della ceramica artistica istituiti ed i casi di revoca dei contributi.</p>	<p>1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica in Umbria.</p>
	<p>2. Per le finalità di cui al comma 1 a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione contenente dati e informazioni concernenti:</p>



	<p>a) i percorsi della ceramica istituiti nel territorio regionale;</p> <p>b) le attività realizzate per la valorizzazione dei percorsi, con l'indicazione delle risorse impiegate;</p> <p>c) l'impatto della presente legge in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica, anche in termini di flussi turistici;</p> <p>d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.</p>
	<p>3. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.</p>
<p>Art. 8 (Norma finanziaria)</p>	<p>Art. 8 (Norma finanziaria)</p>
<p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e quantificati per l'esercizio finanziario 2022 in euro 30.000,00, si fa fronte con le disponibilità della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2022/2024.</p>	<p>1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nell'ambito della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e autorizzazione del turismo", Titolo 1 Spese correnti si autorizza la spesa di euro 30.000,00 per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026, a cui si fa fronte mediante l'utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Titolo 1 Spese correnti del Bilancio di previsione 2024-2026 dalla legge regionale 28 giugno 2024, n. 9 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000 (Disciplina generale</p>

